

"MACBOOK.PRO" Raffaele – motivi aggiunti

Ulteriore argomento ritenuto dalla Corte assolutamente risolutivo per la pronuncia di colpevolezza, afferisce l'attività di interazione umana con il computer "MAC BOOK PRO" sequestrato all'imputato, attività non ritenuta sussistente nel periodo presumibilmente coincidente con l'ora del delitto.

Va subito evidenziato come il percorso argomentativo seguito appaia oltremodo illogico, in gran parte a cagione delle incomplete/errate risultanze probatorie prospettate dalla Polizia Postale ed immotivamente fatte proprie dal Giudicante per l'assunzione della impugnata decisione.

Ciò premesso, va subito puntualizzata un'esigenza "operativa" nelle argomentazioni che seguiranno. La tecnicità e la complessità della presente materia in primo luogo, nonché la sua affermata decisività ai fini del convincimento del Giudice *a quo*, in second'ordine, impongono un'esposizione quantomai semplice nel linguaggio per tentare di evidenziare comprensibilmente le aporie ed incongruenze rinvenute in sentenza; pertanto, anche a costo di apparire eccessivamente "scolastici" ed "analitici" nel ragionamento, la trattazione che si illustra avrà la pretesa di "prendere per mano passo passo" chi legge (segnatamente l'Ecc.ma Corte d'Assise d'Appello), tentando di non lasciare alcunché di oscuro nella terminologia (a tratti) assai tecnicistica impiegata dalla Corte d'Assise per sostenere l'indimostrata circostanza che Raffaele Sollecito non potesse trovarsi al computer al momento dell'omicidio.

Valga il vero.

Per procedere all'indagine ed all'approfondimento dei dati presenti nel computer di Raffaele, si è reso necessario - anzitutto - "scandagliarne" il contenuto, in modo da acclarare con ragionevole certezza un'attività/inattività su detto strumento; a tal fine, la Polizia Postale si è servita di un programma/*software*, denominato "Encase" (nelle due diverse versioni 6.7 e 6.8), che è un prodotto commerciale utilizzato per l'analisi delle tracce informatiche, destinato all'uso professionale ed investigativo.

Si procedeva quindi alle operazioni di acquisizione e di analisi descritte in sentenza a pag. 322, prendendo tuttavia in considerazione ***unicamente***

l'intervallo di tempo ricompreso tra le ore 18,00 del 1° novembre 2007 e le ore 8,00 del 2 novembre 2007, lasso di tempo peraltro ritenuto dagli organi investigativi *addirittura ampio* in relazione all'incertezza dell'ora della morte di Meredith: in realtà, come meglio diremo in seguito, già questa scelta si rivelerà improvvida ed inappropriata, avendo circoscritto il campo di indagine a quel periodo limitato senza provvedere a verificare le attività eventualmente poste in essere successivamente, se è vero – come è vero – che su un computer l'operazione posteriormente compiuta va a cancellare la traccia della medesima operazione eseguita anteriormente; detto ancor più semplicemente, avendo aprioristicamente escluso dall'approfondimento le informazioni non rientranti nell'intervallo sopra indicato, ci si è automaticamente privati della possibilità di rilevare e/o considerare ***eventuali cause di alterazione o cancellazione delle informazioni medesime***, intervenute in momenti successivi al periodo di interesse. Ma su ciò si avrà modo di tornare.

1) Orbene, sulla scorta delle (sole) risultanze recepite dalla Polizia Postale (che, si rammenta a mero titolo informativo, ha rivestito il ruolo di consulente dell'accusa, con attendibilità, competenza e dignità esattamente pari a quelle dei consulenti delle difese degli imputati) è emersa la presenza, attraverso la ricerca con il software *Encase 6.8*, dei *files* analiticamente descritti a pag. 324 della sentenza impugnata: sulla base di tali risultanze, nell'(esiguo) intervallo oggetto d'investigazione emergeva un'interazione umana con il computer unicamente in relazione a 2 *files*: una prima volta alle ore 21.10.32 del 1/11/2007; una seconda volta alle ore 05.32.09 del 2/11/2007.

Senonché, quella che apparirebbe un'ineccepibile analisi diagnostica del supporto informatico in sequestro, non ha tenuto conto del fatto che:

a) Nei sistemi Mac OS X i dati temporali (data ed ora) che annotano le principali operazioni effettuate sui file sono 5 e vengono in parte conservati in strutture dette inode del *file system* HFS+ (cioè del sistema di gestione della memoria disco), ed in parte in altre aree di memoria.

In particolare gli inode, mantengono le seguenti informazioni:

- ACCESS, l'ultimo accesso in lettura o scrittura effettuato al file, ad esempio per copiarlo
- MODIFY, l'ultima modifica in scrittura effettuata al contenuto del file (un file di Word che viene modificato nel suo contenuto)
- CHANGE, l'ultima modifica all'inode
- CREATE, la data di creazione del file

Altre aree di memoria mantengono invece ulteriori informazioni, quali ULTIMA APERTURA, cioè l'ora in cui il file è stato aperto con uno strumento, quale ad esempio un "player multimediale". È da notare che se si apre il file in lettura in modo diverso (ad esempio da riga comando unix), la data ULTIMA APERTURA non viene modificata.

È da notare che questo ultimo dato è visibile utilizzando l'interfaccia grafica del sistema operativo.

Il software *Encase*, delle 5 date di riferimento degli eventi di ogni *file*, opera utilizzandone solo 3 (escludendo quindi in partenza la rilevazione di *files* che presentano modifiche nelle altre due date).

Tale "limitazione operativa" appare di straordinaria rilevanza esaminando i risultati del lavoro svolto dalla Polizia Postale, determinando la conseguente

grave carenza probatoria costituita dall'**asserire con certezza l'assenza di interazione basandosi esclusivamente sulle date dei files**. Invero,

come i dettagliati riscontri dei consulenti della difesa - allegati ai presenti scritti - meglio illustreranno, le date "*di ultima apertura*" e di "*ultimo accesso*" vengono sovrascritte dal sistema ogni qualvolta avvenga una ulteriore interazione con un *file*. Ciò implica che una successiva, anche brevissima/istantanea, interazione con un *file* (quale ad esempio un filmato) provoca l'automatica sovrascrittura, e dunque la cancellazione, delle informazioni precedenti afferenti il medesimo *file*. Ad esempio, una breve eventuale apertura del film "Amelie" nei giorni successivi al 1 Novembre 2007, avrebbe provocato l'assenza di qualsiasi riscontro di interazione nelle ore dalle 18:00 alle 21:10:32, momento dell'ultimo accesso al *file* "Amelie".

Da tutto ciò consegue che la mancata presenza di *files* modificati nell'orario successivo alle 21:10:32 non può assolutamente essere ritenuta conclusiva di assenza di interazioni con il sistema; infatti (come agevolmente documentabile dalla relazione dei consulenti dell'esponente difesa, allegata ai presenti motivi aggiunti), numerose interazioni con il computer, senza presenza di files e con date modificate nel periodo analizzato da Encase, sono possibili ed ipotizzabili per vari e diversi motivi quali, a mero titolo esemplificativo:

- *visione di un film poi cancellato in data successiva* (e non reperito dagli Inquirenti data la limitata sfera di indagine temporale utilizzata nella perizia di cui sopra con *Encase*);

- *visione di un film riaperto in data successiva*: si noti come dall'indagine operata dai consulenti della difesa, un numero elevato di filmati (tra cui "Naruto Episodio 101", ma su questa circostanza particolare avremo occasione di argomentare oltre) risulti avere le date modificate intorno alle 13:30 del 6 Novembre 2007 (momento del sequestro), per attività la cui natura non è dato immaginare, né da chi siano state effettuate;

- *ascolto di musica reiterato successivamente*: è pratica comune ascoltare la musica attraverso le cc.dd. "playing list", ovvero liste di canzoni predefinite che si ripetono secondo un ordine programmabile. In questo caso, l'ascolto successivo di una "lista" cancellerà le tracce di quella precedentemente riprodotta. A tal riguardo, si noti che nelle interazioni documentate tra le 5:44 e 6:20 del mattino del 2 Novembre 2007 attraverso i *log* dell'applicazione *iTunes* (i log sono come dei "registri" di "eventi caratteristici" di un'applicazione che fungono in certi casi da vero e proprio "protocollo di entrata e di uscita", n.d.r., e che nella fattispecie non sono stati neppure esaminati nella perizia fornita all'Accusa) risultano ascoltate proprio due sequenze di "playing list", di cui una interrotta dopo un ciclo, che hanno cancellato i dati dei precedenti ascolti delle stesse; inoltre, i contatori di ascolto di alcune di tali canzoni (cioè gli indicatori che misurano quante volte è stato riprodotto un brano) risultano alquanto elevati (da 2 sino a 26).

- *ascolto diretto di musica da CD-ROM*: questo tipo di ascolto non lascia tracce di modifiche ai file poiché le canzoni risiedono su un supporto esterno, CD di sola lettura, non modificabile. A questo proposito si noti che, come risulta dai verbali, dal computer di Raffaele Sollecito è stato estratto dalla Polizia Postale un CD di un gruppo musicale (vedi XXXX).

Ebbene, ad onta dei rappresentati limiti, nella perizia della Polizia Postale non viene invece **MAI** evidenziata questa **incapacità** di provare con certezza l'assenza di interazioni nei periodi in cui la tastiera è attiva, incapacità imputabile a possibili, successive alterazioni delle informazioni; si rafforza piuttosto, da parte degli Organi inquirenti, questa inspiegabile sicumera asserendo che "nelle ore successive **non vi sono state operazioni** effettuate dall'utilizzatore sino alle 05:32:08" (cfr. perizia Polizia Postale prot. 1975/07 del 19 Novembre 2007) o ancora che nello stesso periodo "non viene registrata

interazione umana' (cfr. trasparenze proiettate in dibattimento), fornendo valore di certezza probatoria all'assenza di date di modifica nel periodo indicato, pur al cospetto di una nutrita attività nei momenti e nei giorni successivi, attività che da sola avrebbe potuto ampiamente giustificare questa assenza se solo si fosse preso come riferimento per l'analisi del computer un periodo più ampio di quello inizialmente ritenuto coprire l'intervallo dell'orario della morte di Meredith Kercher.

b) Ulteriore limite del software *encase* risiede poi nella circostanza che non rende visibile il codice sorgente del programma, che riconosce un limitato insieme di formati di *file* e che il numero di *file system* supportati è limitato (ignora reiserfs, ext3, jfs, ufs, hfs, hfs+, veritas), con ciò significando come l'indagine investigativa eseguita dalla Polizia Postale sul supporto informatico sequestrato all'imputato, già in partenza non potesse acclarare con certezza la circostanza su cui si riprometteva di far luce, quantomeno operando sulle basi da cui ha preso le mosse.

Alla luce delle evidenziate difficoltà, "anomalie operative" ed insufficienze procedurali, ci si interroga se la circostanza della non interazione umana con il computer, che la Corte d'Assise ha desunto come piena prova alla luce degli elementi forniti e raccolti in sede d'indagine, non sia invece un mero esercizio ipotetico poggiante su fondamenta più che friabili, anche alla luce delle ulteriori considerazioni che seguono.

2) La relazione dei consulenti dell'esponente difesa ha evidenziato come, a fronte dell'esigenza di analizzare le interazioni avvenute nell'arco temporale dalle 18.00 del 1 Novembre 2007 alle 8:00 del successivo 2 Novembre nel computer Apple di Raffaele Sollecito, si sarebbe **INNANZITUTTO** dovuto acquisire ed esaminare il *file* "*windowserver.log*", presente nel supporto informatico in sequestro, il quale registra la cronistoria dei periodi in cui tastiera e mouse sono disattivati dal salvaschermo e successivamente riattivati da un'interazione dell'utente.

Per miglior chiarezza di chi legge, il c.d. "salvaschermo" (o "*screensaver*") è un dispositivo del computer che – come dice la parola – viene attivato (*rectius*: la cui attivazione viene programmata in un dato tempo stabilito dall'utente) mandando in quiescenza i *pixel* a video al fine di preservare la funzionalità del

monitor dopo un certo intervallo di inattività del computer, cioè quando non si compia alcuna operazione sulla tastiera e sul *mouse*; verrà poi disattivato (quindi lo schermo ritornerà al suo aspetto precedente) **anche solo muovendo il mouse o digitando sulla tastiera.**

Già sulla base di questa elementare premessa, trasponendo tutto alla vicenda omicidiaria che ci occupa, si comprende l'essenziale importanza che rivestirebbe sapere **se e per quanto tempo** il "salvaschermo" del computer di Raffaele Sollecito si sia mai attivato (e di converso quando si sia disattivato) nell'intervallo preso a riferimento dagli inquirenti, cioè tra le 18:00 del 1 Novembre 2007 e le 8:00 del 2 Novembre 2007, atteso che ciò consentirebbe automaticamente di determinare i periodi, o "finestre", di *sicura assenza di interazioni* ed i *periodi in cui la tastiera viene attivata da una interazione dell'utente*. Elemento questo che assume ancor più rilevanza a fronte del fatto che, poiché le operazioni successive hanno cancellato quelle precedenti, siffatta informazione costituirebbe uno dei pochi dati certi su cui contare.

I consulenti della difesa dell'imputato hanno operato tale accertamento, procedendo in primo luogo all'esame del *file* c.d. "***com.apple.screensaver.0016cba1b0b7.plist***", preposto ad indicare il tempo impostato dall'imputato per l'attivazione dello "screensaver": detta pianificazione è risultata essere di **240 secondi**, cioè a dire che il salvaschermo avrebbe dovuto avviarsi decorsi 4 minuti di inattività.

Ciò premesso, si è evinto che le "finestre" in cui il computer non era attivo erano le seguenti:

[inattiva 17:53:18-18:26:14][1 Nov]

[attivata 18:26:14-5.36:18][1-2 Nov]

[inattiva 5:36:18-5:41:34][2 Nov]

[attivata 5:41:34-5:45:52][1-2 Nov]

[inattiva 5:45:52-5:46:02][2 Nov]

[attivata 5:46:02-5:50:16][2 Nov]

[inattiva 5:50:16-5:56:34][2 Nov]

[attiva 5:56:34-6:00:46][2 Nov]

[inattiva 6:00:46-6:06:38][2 Nov]

[attivata 6:06:38-6:14:37][2 Nov]

[inattiva 6:14:37-6:18:16][2 Nov]

[attivata 6:18:16-6:22:28][2 Nov]

[inattiva 6:22:28-12:18:24][2 Nov]

Orbene, "traducendo" tutto in un linguaggio più "comprensibile", si desume come nel periodo tra le 18:26 del 1 Novembre 2007 e le 6:22 del 2 Novembre, i periodi in cui si assiste ad **assenza certa di interazione SONO AL MASSIMO DI 6 MINUTI**, mentre tutti gli altri periodi sono di interazione/non interazione potenziale, intendendosi per "*non interazione potenziale*" una condotta ATTIVA DELL'UTENTE SUL COMPUTER in cui - pur non agendo magari sulla tastiera o sul mouse - ci si appropria all'apparato manovrando sulle periferiche ad esso collegate come, ad es., aprendo/chiudendo il cassetto per inserire CD/DVD, e/o ponendo in essere un comportamento comunque incompatibile con l'assenza dal luogo in cui si trova il computer medesimo. E si badi bene che dall'analisi del detto *file* non risulta minimamente che funzione dello *screensaver* sia mai stata disattivata.

Invece, sia il *file* "windowserver.log" che il *file* log del salvaschermo "***com.apple.screensaver.0016cba1b0b7.plist***", sono stati **completamente ignorati nell'analisi** della Polizia Postale. Tale perizia infatti, attraverso il software ENCASE, ha preso in considerazione ed esaminato i soli *file* creati, acceduti, modificati o cancellati nel periodo sopra indicato, tralasciando le informazioni provenienti dai *file* di log dove vengono registrate le attività delle applicazioni. Impiegando una metafora assai empirica ma di immediata percezione, sarebbe come se qualcuno pretendesse di ricercare la presenza di persone in un appartamento limitandosi ad esaminare le impronte digitali, o altre eventuali tracce organiche, rinvenute sul solo mobilio (a prescindere peraltro dalle carenze/omissioni con cui tali rilevazioni possano essere compiute), senza compiere verifiche anche sulle altre "parti fisse" dell'immobile, quali porte, finestre, pavimenti, muri e quant'altro; e ritenesse di affermare con sicurezza matematica che nessun individuo possa aver mai messo piede in quel luogo per il fatto di non aver rinvenuto alcun indizio dall'esame del (solo) citato mobilio.

3) Senza trascurare il fatto che la ricerca da parte degli Inquirenti di ulteriori date (es. "ultima apertura") con altri programmi (nella fattispecie "Spotlight",

che è una funzione di ricerca in tempo reale sviluppata dalla Apple Computer), essendosi **circoscritta ai soli file individuati da Encase** (nel ristretto intervallo tra le 18:00 del 1.11. e le 8:00 del 2.11), non ha potuto che riflettere i limiti già presenti e *supra* evidenziati, portando a conclusioni totalmente distoniche dalla corretta interpretazione dei dati.

Infatti, operando nel modo appena descritto, non è stata reperita dalla Polizia Postale un'attività di "ultima apertura" sul *file* multimediale "**Naruto episodio 101**" (una serie TV giapponese del 2002), probante con assoluta certezza un'interazione umana **iniziata Giovedì 01 Nov 2007 alle ore 21:26**. Ebbene, tale *file* ha una durata di riproduzione di oltre 20 minuti ed e' stato rinvenuto sui supporti da un'approfondita analisi operata dai consulenti della difesa successivamente alla sentenza, estendendo la ricerca con "Spotlight" a **tutto il periodo successivo al 2 novembre 2007, sino alla acquisizione del computer**.

Al cospetto di un quadro indiziario così incerto, la Corte non potrà non considerare anche tale ulteriore gravissima lacuna investigativa.

È forse ancora possibile ritenere che la granitica impostazione accusatoria (anche) in campo informatico possa andare esente dalle sollevate censure?

4) Ma le falle investigative non si limitano certo a quanto sin qui dedotto, spingendosi ben oltre.

La sentenza impugnata, fideisticamente adagiandosi su quanto riferito dai consulenti dell'accusa, a pag. 327 (10° riga e ss.) così motiva: «il sistema morto dava il riscontro che l'ultimo accesso («il sistema chiudeva il programma» così si è espresso a pag. 31 l'ass. capo Trotta, a significare che il "chiudere" poteva essere correlato tanto all'attività umana di stoppare la visione, quanto alla naturale conclusione con lo scorrere dei titoli di coda, posto che anche l'esaurimento della "pellicola" avrebbe dato luogo a ultima interazione del sistema, **A PRESCINDERE DALLA PRESENZA FISICA DI UN UTILIZZATORE**) era avvenuto alle ore 21.10.32 del 1° novembre».

Tale presa di posizione della Polizia Postale, del resto, traeva incentivo dalla relazione Prot. n. 1975/07 del 27 Novembre 2007 a firma del Dirigente dott. Bartolozzi nella quale si sottolineava come l'ultima interazione con il *file*

"Amelie" delle 21:10:32 del 1° Novembre fosse **"non necessariamente di un utilizzatore"**, cioè a dire che la visione potesse essersi conclusa senza un individuo presente, cioè a significare – ancor più esplicitamente – che non avremmo neppure la sicurezza che l'imputato fosse in casa propria alle 21:10:32 del 1° novembre 2007.

Senonché, dalla analisi del *file* di log "**org.videolan.vc.plist**" del visore multimediale VLC (si ribadisce nuovamente che i cc.dd. "*log*" sono "registri" di "eventi caratteristici" di un'applicazione che fungono da "protocollo di entrata e di uscita", schedando le operazioni compiute sull'applicazione medesima, n.d.r.) si rileva invece che al momento del termine della visione del film, il *file* "Amelie" era collocato sul "Desktop" del computer (ovvero la schermata che ognuno si trova normalmente di fronte quando lo accende e se non accede ad altri programmi), **mentre** al momento della data "ultimo accesso" esso risultava nella cartella "**MacOS HD/Utenti/macbookpro/Scrivania/aMule Downloads/Film visti**" (ovvero in una collocazione ontologicamente diversa dal "Desktop"). **E' quindi ricavabile con certezza che ad operare tale spostamento debba essere intervenuta sicuramente un'azione dell'utente SUCCESSIVA alla visione del film.** Situazione effettiva pertanto NON COINCIDENTE minimamente con l'analisi di tale *file* compiuta dalla Polizia Postale, che - ignorando detta circostanza - è pervenuta ad una conclusione non soltanto parziale, ma pure errata.

È forse compatibile con l'esigenza di superamento di "*ogni ragionevole dubbio*" tale inadeguata congerie di approssimazioni che la sentenza - al contrario – pretenderebbe di travestire da radicata certezza?

5) Ma v'è di più.

L'omessa analisi dei *files* di "*log*" del visore multimediale "VLC" di cui al precedente punto, ha impedito alla Corte di poter disporre di corrette informazioni anche in ordine alla visione del film "*Stardust*", visto che in sentenza (pp. 331 terz'ultima riga – 332) arriva ad affermare quanto segue:

«Per es., e' stato spiegato, é in positivo riscontrato che nel pomeriggio del 1.11.07 si completava il download di file multimediali "Stardust" che l'utente aveva chiesto alla Rete con il sistema P2P. I file richiesti erano stati in numero

di sei (quelli della serie Stardust), **dove l'utente aveva visionato i tre** per prima scaricati risultati evidentemente di buona fattura (...)>>.

«In astratto si può ipotizzare che la visione del file Stardust (e di altri ancora) scaricati dalla Rete e in condivisione con il mondo Internet sia stata lanciata anche dopo le ore 22.00 del 1.11.07. **Di fatto non si saprà mai se ciò sia effettivamente avvenuto, in quanto il sistema Encase fornisce l'informazione limitata all'ultimo accesso, ove l'accesso in parola neppure è riferibile all'utilizzatore del computer** quanto invece ad un quisque de populo dell'intero globo terrestre che con il sistema P2P richieda la condivisione dei file della apposita cartella del computer di Sollecito. **Che una visione vi sia stata, oppure no, resta un dato dunque relegato nel mondo delle ipotesi (...)>>.**

Ebbene al contrario, anche in questo caso, una semplice lettura del file di log "org.videolan.vc.plist" ha consentito di rilevare l'elenco degli ultimi 10 film visualizzati con VLC (vedi perizia informatica allegata). In tale elenco compare, ad ulteriore conferma, il già citato "Amelie", **e risultano VISUALIZZATI SUCCESSIVAMENTE ad esso, non già 3, ma ben 5 files della serie "Stardust"**: e tali visualizzazioni sono riferibili **CON CERTEZZA** ad azioni dell'utilizzatore del computer e potenzialmente successive non già alle 22:00, ma alla visione di "Amelie" (che era terminata alle 21:10 circa) e della serie TV "Naruto ep. 101" (iniziata alle 21:26 e durata circa 20 minuti).

Tale evidenza presenta una novità dirompente sull'impianto accusatorio che postulerebbe una totale assenza di attività sul computer in sequestro a partire dalle 21:10 del 1° novembre 2007 (se non addirittura prima accedendo all'erronea supposizione della Polizia Postale esposta *sub 4*), contestualizzando una realtà fattuale totalmente diversa dalla fuorviante e fantasiosa ricostruzione del P.M., prima, e del Giudice *a quo*, poi, realtà completamente aderente alle dichiarazioni rese da Raffaele Sollecito.

Non è forse lecito, sulla base di tali ulteriori risultanze, immaginare che gli Organi inquirenti possano aver trascurato qualcosa nel lavoro d'indagine compiuto?

Anche perché è la stessa impugnata sentenza a riconoscere (pag. 333, 2° cpv.) che – di sicuro – la Polizia Postale un errore l’ha commesso non rilevando l’interazione umana con la rete internet del computer dell’imputato alle 00:58 del 2 novembre (circa 4 secondi), interazione invece riscontrata dai consulenti tecnici della difesa; e – a prescindere che a quell’ora poteva teoricamente essere già stato perpetrato il delitto – il dato di fatto essenziale è un altro: l’Autorità Inquirente ha ritenuto inesistente una circostanza (come una miriade di altre, purtroppo) che deponeva COMUNQUE a favore di Raffaele Sollecito, (addirittura spingendosi ad asserire che “*non era in atto un servizio di consultazione di pagine web*”, cfr. pag. 329, penultimo cpv.), LADDOVE INVECE ERA VERA LA PRESENZA DI UNA INTERAZIONE CON LE RETE INTERNET.

Ed allora, se è stata accertata senza ombra di dubbio tale discrasia (pur minimizzata in sentenza con argomentazioni assai “sbrigative”), non può sorgere il dubbio che ben altre carenze/omissioni/errori possano essersi verificati, soprattutto dinanzi ai rilievi sollevati dai consulenti informatici della difesa?

6) Del resto, che qualcosa di “anomalo” sul computer dell’imputato possa essersi verificato, è da considerarsi altamente presumibile alla luce di una inspiegabile e grave alterazione dei dati che potrebbe aver compromesso la disponibilità di informazioni complete sul periodo. I consulenti della difesa, infatti, attraverso l’analisi del *file* “**System.log**”, hanno potuto rilevare **attività ed alterazioni che i dati sull’hard disk hanno subito il 6 Novembre 2007 dalle 13:27:36 alle 13:35:45, TRA IL MOMENTO DEL SEQUESTRO DEL COMPUTER E IL MOMENTO DELLA ACQUISIZIONE DELL’HARD DISK ALLA PRESENZA DEI PERITI**. Dalla perizia prodotta (cfr. elenco allegato date di modifica dei file e verbale sequestro che fissa l’orario dello stesso) si evince inconfutabilmente la variazione delle date di numerosi *files* multimediali, tra cui lo stesso “Naruto 101” (ultimo accesso 6 Nov 2007 ore 10:18:38 - ultima modifica 6 Nov 2007 ore 13:28:09).

Anche alla luce di tali ultime circostanze emerge chiaramente l’importanza che avrebbe rivestito un’analisi dell’apparato informatico estesa **a tutto il periodo successivo ai fatti, nonché ai log di sistema**, indagine che se svolta avrebbe consentito di rilevare tali alterazioni ai periti della Polizia Postale.

Tirando in conclusione le fila delle esposte argomentazioni e rilievi, non possono che evidenziarsi e ribadirsi le gravi lacune nell'operato della Polizia Postale che hanno formato il successivo giudizio della Corte e che sono state immotivatamente ritenute prevalenti sulle consulenze di parte.

In particolare, risultano viziate le ipotesi accusatorie in ordine ai seguenti punti:

- asserita impossibilità di stabilire con certezza "se vi sia stata o no" interazione umana sull'erroneo presupposto che – non essendo stati rinvenuti nell'orario tra le 18:00 del 1° novembre e le 8:00 del 2 novembre 2007 determinati *files* con il software *Encase* – nessuno potesse trovarsi al computer in quell'intervallo; di fatto, è stato ampiamente dimostrato come – verificandosi sempre una sovrascrittura nelle date di "ultima apertura" ed "ultimo accesso" dei vari *files* – è ben possibile che se un *file* fosse stato aperto nel periodo preso in considerazione dalle indagini e successivamente riaperto il 2, 3, 4, 5 o 6 novembre 2007, l'ultima interazione avrebbe automaticamente cancellato traccia di tutte le precedenti informazioni, con l'effetto di determinare proprio il risultato riportato nella consulenza della Polizia Postale (dove l'importanza che avrebbe assunto l'allargamento dell'indagine sino al momento del sequestro del computer di Raffaele Sollecito);

- asserita impossibilità di stabilire con certezza "se vi sia stata o no" la visione del *file* multimediale "Stardust", la quale invece risulta provata;

- asserita certezza di assenza di interazioni umane in un periodo in cui invece la tastiera è risultata attiva ed interazioni successive possono essere intervenute per la normale attività;

- mancata analisi dei *files* di log ed incompleta ricerca dei *file* che spostano la sicura interazione dell'utente all'inizio del film "Naruto ep. 101" alle 21:26 del 1° novembre 2007;

- periodi di *possibile interazione/non interazione potenziale*, sono stati presentati come periodi con *certezza di assenza di interazione*, mentre interazioni avvenute con certezza documentata (es. fine filmato "Amelie" e suo spostamento in cartella "film visti" etc.) sono state presentate come *possibili ma non certe*;

- gravi alterazioni dei dati verificatesi nel periodo successivo al sequestro del computer (e prima dell'acquisizione dell'hard disk), che hanno determinato la modifica della data di numerosi *files*.

Tutto ciò esposto, e premesso che questa difesa non pretende certo vengano recepite alla stregua di "verità rivelate" le risultanze dei propri consulenti informatici, si ritiene in ogni caso essere assolutamente necessario che dette risultanze (le quali pongono in serissimo dubbio i riscontri della Polizia Postale) siano vagliate da un perito tecnico terzo, nominato dalla Corte d'Assise d'Appello, affinché siano dissipate definitivamente le ponderose perplessità che gravano sulle risultanze accusatorie, peraltro su una materia così altamente tecnica sulla quale unicamente chi ne ha reale padronanza può esprimere un parere attendibile.

Si insiste pertanto affinché sia disposta c.t. sul computer MacBook.Pro in uso all'imputato al fine di accertare le interazioni effettivamente avvenute tra il 1° ed il 2 novembre 2007.